

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE AGENZIA RATING PUBBLICO**



Il giorno 22 febbraio 2023, alle ore 17.30, presso la sede dell'Associazione Agenzia Rating Pubblico (l'"Associazione"), in via Sandro Pertini 53, a Grosseto, e tramite videoconferenza, previa convocazione a mezzo posta elettronica a tutti gli Associati promotori (Paola Caporossi, Carlotta Storti), agli Associati Ordinari (Umberta Gnutti, Aldo Bonomi, Clara Stabiumi, Barbara Lazzeri, Giovanni Bazoli, Massimo Bettoni e Michele Calcaterra) e all'Associato Benemerito (Giovanni Vetritto), si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Agenzia Rating Pubblico per discutere e deliberare quanto segue.

Ordine del Giorno

1) Modifiche statutarie.

Assume la presidenza della riunione la Presidente, Paola Caporossi, munita altresì di apposita delega da parte della Presidente Onoraria Umberta Gnutti, il consigliere Giovanni Vetritto, le socie Carlotta Storti, Barbara Lazzeri, Clara Stabiumi e i soci Aldo Bonomi, Giovanni Bazoli, Massimo Bettoni, Matteo Zanetti. Michele Calcaterra è assente giustificato.

La Presidente, tenuto conto della presenza di più di $\frac{3}{4}$ dei Soci, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, e chiama la Sig.ra Storti a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea.

1) Modifiche statutarie

La Presidente ricorda ai presenti la costituzione della società REP - Centro di Ricerca Srl, resasi necessaria essenzialmente per la partecipazione ai bandi pubblici e per l'attività prettamente commerciale dei servizi offerti: la prevalenza delle attività prima svolte da ARAP, pertanto, è confluita in REP.

Prosegue quindi rappresentando come l'Associazione, di fatto, oggi conti una residua presenza di volontari al suo interno e intenda, più che altro, continuare a sensibilizzare la comunità sulle tematiche riportate nel proprio oggetto sociale, configurandosi pertanto come associazione di promozione sociale.

Propone pertanto la trasformazione dell'Associazione da Organizzazione di Volontariato a Associazione di Promozione Sociale e, contestualmente, il cambio di denominazione - in coerenza con quanto sopra descritto - da Associazione Agenzia Rating Pubblico OdV a Associazione per la Ricerca sugli Enti Pubblici Aps, altresì abbreviata in AREP Aps.

Evidenzia altresì altre modifiche residuali da apportare allo Statuto in vigore, così come sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

Preso atto di quanto illustrato dalla Presidente, e concordando con le proposte stesse, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare la trasformazione dell'Associazione da Organizzazione di Volontariato a Associazione di Promozione Sociale;
- di approvare la variazione di denominazione sociale dell'Associazione Agenzia Rating Pubblico OdV in Associazione per la Ricerca sugli Enti Pubblici Aps, altresì abbreviata in AREP Aps;
- di dare mandato alla Presidente di voler espletare i conseguenti adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate e il RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00.

Il Segretario

(*Carlotta Storti*)

Carlotta Storti

Il Presidente

(*Paola Caporossi*)

Paola Caporossi



VERSATE € 2961,00 REG.TO A GROSSETO
IN DATA 15/03/23 IL 22/03/23
CIO RELEVA ALN. 517 MOD. 3
Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini

STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SUGLI ENTI PUBBLICI APS"



Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore¹") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *Associazione* avente la seguente denominazione: "*Associazione per la Ricerca sugli Enti Pubblici Aps*", da abbreviarsi altresì nella sigla AREP Aps, da ora in avanti denominata "*Associazione*".

L'*Associazione* ha sede legale in Grosseto, via Sandro Pertini 53.

L'*Associazione* ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'*Associazione* non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'*Associazione* si propone di:

8

1

- 1) **promuovere e difendere i diritti civili**, particolarmente quelli di **utenti e "azionisti" delle istituzioni pubbliche** – cittadini, imprese, associazioni e organismi vari – quali i diritti alla:

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito PA), rendicontazione economica e finanziaria, valutazione e misurazione indipendente della performance, fruizione di servizi pubblici efficienti, responsabilità (accountability) dei dirigenti pubblici, integrità del loro comportamento e un'efficace azione anti-corruzione, una allocazione delle risorse pubbliche basata sul merito delle PA e una spending review guidata dalla valutazione della performance.

- 2) Far sì che la PA torni a svolgere un **servizio nell'interesse generale**, e che i vertici amministrativi della macchina pubblica, centrale e periferica, mettano di nuovo al centro del loro agire il **perseguimento del bene comune**, come unico antidoto efficace alla perdita di autorevolezza che le minaccia.

- 3) Porre **l'etica pubblica** come premessa dell'azione della PA, soprattutto da parte di chi ne ha la responsabilità, in tal modo prevenendo e contenendo il fenomeno della corruzione. Più in dettaglio, le finalità di cui sopra si esplicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel:

- Rendere la PA **trasparente**, in modo che la pubblicazione di documenti, dati e informazioni non si riduca a un mero adempimento e consenta di mettere a disposizione di tutti **dati aggiornati, omogenei e comparabili**, oltre che in un formato **comprensibile e rielaborabile (open-data)**, dando in tal modo piena attuazione alla legge n. 33 del 2013, al decreto legislativo n. 97 del 2016 e alle Linee Guida di Anac del 28 dicembre 2016 (delibera n.1309), le quali definiscono la trasparenza *"condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali"* integrando *"il diritto a una buona amministrazione"* e concorrendo *"alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini"*.
- Favorire l'**integrità** delle PA come definita dalla legge 15/2009, puntando sulla cultura della trasparenza e sull'accesso civico come principali antidoti di una efficace politica di **prevenzione della corruzione**.
- Rendere la PA **efficiente**, dando piena attuazione alle disposizioni normative del decreto legislativo n.150 del 2009, attuativo della legge 15 del 2009 in merito alla **valutazione e misurazione della performance**.
- Favorire modalità di **valutazione esterna e indipendente** dell'azione amministrativa, che possano informare cittadini, imprese e Associazioni su *come, quanto e per cosa viene speso il denaro pubblico*.
- Far sì che nella **allocazione delle risorse pubbliche** i governi centrali e gli organismi internazionali decidano sulla base del merito delle PA, in un'ottica di *benchmarking* tra

esse, realizzando un programma di *spending review* basato sulla performance delle singole Amministrazioni e non su tagli lineari.

Il perseguimento delle sopra elencate finalità avverrà favorendo la **partecipazione attiva e responsabile** di cittadini, imprese, associazioni, con modalità inclusive e innovative, oltre che il **confronto e collaborazione** con altri soggetti che perseguono obiettivi comuni all'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli Associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli Associati si distinguono in:

- **Associati promotori**,
- **Associati ordinari**.
- **Associati benemeriti**

Gli Associati promotori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

Gli Associati ordinari sono le persone fisiche, nonché enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono negli obiettivi statutarî dell'Associazione e li sottoscrivano, versino una quota annuale e partecipino alla vita dell'Associazione attivamente con la loro opera, competenze e conoscenze.

Associati benemeriti coloro che, su indicazione del Presidente, in considerazione di meriti eccezionali acquisiti, verranno dichiarati come tali dall'assemblea dei soci.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come **associato** dovrà presentare al Consiglio Direttivo via e-mail, tramite posta ordinaria o nell'apposita sezione on-line, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

81

3

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo *status* può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



Art. 5 – Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato viene meno per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza, secondo le norme del presente Statuto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'*Associazione*, oppure assuma comportamenti non compatibili con le finalità associative, può essere escluso dall'*Associazione* mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'*Associazione*.

Chi intende recedere dall'*Associazione* deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'*Associazione* non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'*Associazione* non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'*Associazione*:

Assemblea degli Associati

Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione

Organo di controllo, se previsto ai sensi di legge.

Art. 7 – Composizione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'*Associazione* ed è composta da tutti gli Associati Promotori, Associati Ordinari e Benemeriti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, i mezzi di telecomunicazione attivati per eventuale collegamento remoto, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'*Associazione*
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione*.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, quale Organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione: su indicazione di questo, può altresì procedere alla nomina di un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni eventualmente previste dall'Assemblea degli Associati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

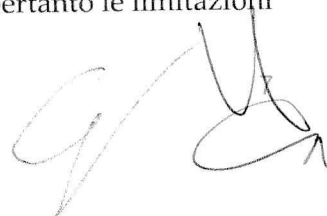
La composizione del Consiglio Direttivo dovrà rispettare un'adeguata rappresentanza generazionale e di genere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche tramite mezzi di telecomunicazione, su convocazione del Presidente, di concerto con il Vicepresidente, se presente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Ogni componente ha diritto a un solo voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni



di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 10 – Comitato di Esperti e incarichi operativi

L'Associazione può decidere di dotarsi di un Comitato di Esperti, composto da persone, associate e non, che si siano distinte per capacità e meriti negli ambiti propri dello scopo sociale dell'Associazione o che l'abbiano sostenuta in vario modo.

Il Comitato sarà nominato dal Consiglio Direttivo e la sua attività sarà normata da un apposito regolamento.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare gruppi di lavoro ovvero strutture di supporto alla propria attività, nonché conferire incarichi operativi quali: Segretario Generale, Tesoriere, Coordinatore di comitati territoriali, Responsabile della comunicazione, Coordinatori macro-aree territoriali.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può, infine, nominare un Presidente Onorario.

Art. 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di

organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito principalmente da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno .

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100.000,00 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;



il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

Art. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che operino in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



Art. 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Handwritten signatures]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO



ALLEGATO
Registrato il
Mod. 3

22/03/2019 al n. 517